

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE ATTREZZATURE COMUNALI – CASSETTE IN LEGNO

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione in uso delle **CASSETTE IN LEGNO** di proprietà comunale.
2. Le attrezzature comunali (d'ora in poi saranno così denominate) sono concesse in uso gratuito solo per gli Eventi organizzati, in maniera diretta, dallo stesso Ente a seguito di atto di Giunta Comunale di approvazione della manifestazione proposta dal settore proponente/organizzatore.
3. La sola concessione del patrocinio alla manifestazione organizzata dà diritto ad una riduzione del canone di noleggio così come stabilito negli articoli successivi.
4. Le attrezzature sono “concesse a pagamento” mediante canone di noleggio da parte dei richiedenti (a cui competerà l'onere di trasporto, montaggio e guardiania-custodia).

Art. 2 - Beni disponibili

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'amministrazione comunale può concedere in uso ai soggetti beneficiari di cui al successivo art. 3 le seguenti attrezzature: **CASSETTE IN LEGNO**.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Hanno diritto all'uso delle attrezzature comunali:
 - le Associazioni sociali, culturali, turistiche, sportive, religiose, ricreative, di categoria, di volontariato;
 - i comitati e le associazioni rionali;
 - i partiti e i movimenti politici;
 - le organizzazioni sindacali;
 - gli Istituti scolastici;
 - gli Enti istituzionali;
 - altri Enti comunali
 - i cittadini comunque organizzati per lo svolgimento di attività di interesse pubblico;
 - i soggetti privati per lo svolgimento di attività, rivolte al pubblico.

Art. 4 – Presentazione della domanda

1. In caso di evento organizzato direttamente dall'Ente, sarà il settore proponente la manifestazione/evento ad effettuare tutte le attività propedeutiche di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. In caso di evento patrocinato dall'Amministrazione, alla quale è stata presentata istanza dai soggetti di cui all'art. 3, tale domanda dovrà essere presentata, almeno 20 giorni prima dell'iniziativa al Settore che istruisce la proposta di concessione del Patrocinio, il quale avrà cura e onore del rispetto degli articoli successivi del presente regolamento.
3. Per tutti gli altri casi l'istanza dovrà essere presentata al settore competente l'attività/manifestazione/evento.
4. La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta, su apposito modulo, allegato al presente regolamento (ALLEGATO A), disponibile sul sito internet del Comune di Ruffano.
5. La richiesta di concessione in uso dovrà contenere:
 - I dati del soggetto richiedente e i recapiti di contatto del referente per ogni eventuale comunicazione;
 - La quantità del bene che viene richiesto in uso;

- Il motivo della richiesta e il luogo, la/e data/e e la durata dell'evento;
- Le date previste per il ritiro e la riconsegna del materiale;
- L'impegno a versare il canone di noleggio;
- L'accettazione e il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e nei successivi atti assunti.
- L'esonero di ogni responsabilità per danni a terzi causati nell'utilizzo delle attrezzature verso l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – Concessione

1. Valutate le richieste pervenute, il Settore che ha ricevuto l'istanza individuato come dal precedente art. 4 accorderà la concessione d'uso, le modalità e le date di ritiro e di riconsegna delle attrezzature comunicandolo al/ai soggetto/i richiedente/i.
2. Prima della concessione, il Settore di cui al comma 1 verificherà la disponibilità delle attrezzature, sentito il Settore Lavori Pubblici e Ambiente, che le detiene in custodia presso i magazzini comunali. Il soggetto a cui è stato accordato l'utilizzo provvederà al ritiro dell'attrezzatura e alla contestuale compilazione di apposito verbale di consegna.
Al termine dell'utilizzo lo stesso provvederà alla riconsegna presso il luogo indicato ed alla sottoscrizione di apposito verbale, in cui verrà specificato lo stato di conservazione delle attrezzature, alla presenza di soggetto incaricato dall'Ufficio Patrimonio (dipendente manutentore incardinato al Settore Tecnico e/o altro delegato) ;
3. In caso di concomitanza di date, le richieste pervenute da parte di soggetti operanti nel territorio del Comune avranno priorità rispetto alle richieste presentate da soggetti esterni.
4. I soggetti che facciano richiesta per lo svolgimento di attività, sono tenuti al pagamento di un canone di noleggio, pari a:
 - ✓ **Euro 0/gg per ogni casetta sul territorio comunale eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale**
 - ✓ **Euro 10/gg per ogni casetta sul territorio comunale per eventi e/o manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale**
 - ✓ **Euro 20/gg per ogni casetta sul territorio comunale**
 - ✓ **Euro 30/gg per ogni casetta fuori dal territorio comunale**

Art. 6 – Canone di noleggio

1. Il versamento del canone di noleggio potrà avvenire su conto corrente dell'Ente o altre forme previste per legge.

Art. 7 – Consegna e restituzione del materiale

1. Il ritiro delle attrezzature, concesse in uso, dovrà essere effettuato a cura e spese del beneficiario presso il luogo di deposito (ex Mattatoio in Via Pascoli) previo l'assolvimento di quanto previsto all'art. 5;
2. Le operazioni di ritiro e riconsegna dei beni dovranno avvenire durante gli orari di apertura dell'Ente.
3. Si specifica che al momento della consegna del materiale il richiedente dovrà firmare un verbale secondo il modello allegato al presente regolamento (ALLEGATO B). Tale verbale dovrà contenere i seguenti elementi:
 - Descrizione dei beni ricevuti e quantità;
 - Descrizione di eventuali difetti riscontrati dal richiedente;
 - Data di ritiro dei beni e data di restituzione;
 - Esonero dell'amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti dall'uso dei beni concessi;
 - Impegno a richiedere eventuali autorizzazioni necessarie per l'utilizzo delle attrezzature.

4. Al momento della restituzione del materiale si procederà alla verifica dello stato di integrità dei beni nonché alla rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto dato in consegna e annoterà sul verbale di consegna l'indicazione dello stato del materiale riconsegnato e degli eventuali danni, nonché l'eventuale ritardo nella riconsegna.
5. Il ritardo nella riconsegna da parte dell'utilizzatore determinerà l'incremento del periodo di utilizzo e quindi del canone di noleggio.
6. Nel caso in cui i beni risultino danneggiati e/o mancanti il soggetto utilizzatore se ne farà pienamente carico come specificato nel seguente articolo 9.

Art. 8 – Risarcimento dei danni

1. La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti verrà determinata in base ai prezzi correnti di mercato (anche tramite incarico esterno di supporto tecnico valutativo dello stato di consistenza) rilevati al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi. Il richiedente sarà tenuto al versamento della somma che sarà necessaria all'acquisto delle attrezzature non più idonee, non restituite e/o delle eventuali riparazioni che si saranno rese necessarie.

Art. 9 – Responsabilità del richiedente

1. Sono obblighi e responsabilità del soggetto richiedente:
 - Deve restituire le attrezzature concesse in uso nello stato medesimo in cui le ha ricevute, entro il termine stabilito e nel medesimo luogo di ritiro, salvo diversi accordi preventivamente stabiliti;
 - Deve utilizzare i beni esclusivamente per il tempo e per il fine indicati nella richiesta;
 - Non può concedere ad altri i beni ricevuti in uso;
 - Deve salvaguardare l'integrità e il corretto utilizzo dei beni curandone a propria responsabilità e spese il montaggio, lo smontaggio ed il relativo trasporto;
 - Dovrà procedere, a propria cura e spese, ad effettuare e produrre tutte le certificazioni di corretto montaggio-collaudò delle attrezzature, nonché richiedere i relativi pareri preventivi all'installazione (Soprintendenza, VVF, Questura, Comando Stazione Carabinieri, Polizia Locale,.....);
 - Si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di terzi, di cose e di luoghi per i danni derivati dall'uso delle attrezzature comunali o comunque per un utilizzo improprio delle stesse attrezzature (durante l'utilizzo dovrà farsi carico della relativa guardiania e gestione).

Art. 10 – Mancata concessione dei beni e restituzione anticipata

1. La concessione in uso dei beni comunali può essere negata o revocata, senza che il richiedente abbia diritto ad alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - Quando anche uno solo degli obblighi di cui al precedente art. 9 non venga rispettato;
 - Quando venga riscontrato che le attrezzature sono utilizzate per un uso diverso da quello dichiarato nella richiesta;
 - Quando sopravvengano motivi urgenti di interesse pubblico;
 - Quando sia necessario garantire lo svolgimento di iniziative comunali concomitanti.
2. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia tenuto al pagamento del canone di noleggio, se la concessione viene revocata prima dello svolgimento dell'iniziativa, è prevista la restituzione del canone di noleggio versato.